

COMUNICATO ALLE IMPRESE

DIRITTO CAMERALE ANNO 2009

Decreto 30 aprile 2009 (G.U. n. 114 del 19/05/2009)

L'ammontare del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n.580 per il corrente anno 2009, è così determinato:

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE

Misura del diritto 2009 dovuto dalle imprese iscritte o annotate al 1° gennaio nel Registro delle Imprese	Importo dovuto per la sede principale	Per ogni unità locale oltre la sede, aggiungere
Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, imprese artigiane individuali e società semplici agricole (solo se iscritte nella sezione agricola)	€ 88,00	Il 20% dell'importo dovuto per la sede principale (vedi nota novità arrotondamenti)
Società semplici non iscritte nella sezione agricola	€ 144,00	
Società tra avvocati e comunque iscritte nella sezione speciale, di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. L.vo 02/02/2001, n. 96	€ 170,00	
Unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. di cui all'art. 9, comma 2, punto b), del D.P.R. 07/12/1995, n. 581		€ 110,00

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

	SEDE	UNITA' LOCALE
Imprese individuali, società cooperative, consorzi. Società di persone, società di capitali	€ 200,00 importo base nuova iscrizione	€ 40,00 importo base nuova iscrizione

All'importo in misura fissa – per imprese già iscritte - va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato sotto indicato		
Da €	A €	Aliquote
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

L'importo aggiuntivo da corrispondere per unità locali di imprese già iscritte è pari al 20% dell'importo dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di €200,00.

NOVITA' ARROTONDAMENTI: Gli importi devono essere arrotondati secondo il criterio stabilito nella **nota n. 19230 del 3/03/2009** del Ministero dello Sviluppo Economico consultabile sul sito: www.ba.camcom.it

Termine pagamento : 16 GIUGNO 2009

Per i pagamenti effettuati dal **17 giugno al 16 luglio 2009** si applica la maggiorazione dello 0.40% senza arrotondamento.

Il versamento del diritto Camerale deve essere effettuato con Mod. F24, con le annotazioni nella sezione ICI ed altri Tributi Locali:

Codice ente locale	Codice tributo	Rateazioni	Anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
BA	3850	//	2009	Importo del diritto annuale come sopra	Se vi è disponibilità credito

Le nuove imprese iscritte nel 2009 che non hanno effettuato il versamento del diritto annuo entro 30 giorni dalla presentazione o spedizione della domanda di iscrizione possono effettuare il **ravvedimento breve** dal 31° al 60° giorno a partire dalla presentazione o spedizione della domanda di iscrizione, il **ravvedimento lungo** dal 61° giorno fino ad un anno e 30 giorni dalla presentazione o spedizione della domanda di iscrizione. Per tali posizioni l'importo del diritto annuale non deve essere maggiorato dello 0,40%.

Secondo l'art. 13 comma 2 del decreto legislativo n. 472/1997, il termine "**contestualmente**" non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento debbano avvenire nel "medesimo giorno" ma entro lo stesso limite temporale cioè un mese o un anno previsto dalla norma (Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 3568/C del 24/11/2003).

Coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento, alla competente camera di commercio richiesta di **rimborso** delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto. (Art. 10 comma 1 D.M. n. 359 dell'11/05/2001).

Si rammenta di indicare con esattezza il Codice Fiscale sia per le imprese individuali che per tutte le altre forme imprenditoriali.